



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA MONTAGNI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1043/2025

DANIELA FALLARINO

- Relatore -

UP - 06/11/2025

ATTILIO MARI

R.G.N. 21801/2025

ANNA LUISA ANGELA RICCI

FABIO ANTEZZA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato in ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 10/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Vallo della Lucania

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;

letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ritenendo il primo motivo non deducibile per carenza di interesse, e gli altri affetti da genericità.



RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza emessa in data 10/09/2024, condannava [REDACTED] previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed € 618,00 di multa, per il delitto di furto in abitazione aggravato dall'aver agito con violenza sulle cose, in più di tre persone e approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, di cui agli artt. 110, 624 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, 61, comma 1, n. 5, cod. pen., commesso in [REDACTED] in data 02/11/2022. La pena in oggetto veniva, poi, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità (per complessivi 974 giorni, pari a 1948 ore) ex art. 545 bis cod. proc. pen, all'esito della udienza del 17/12/2024.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, che ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Col primo motivo si deduce violazione di legge e carenza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 168-bis, comma 1, cod. pen., 464 bis e 550, comma 2, cod. proc. pen., lamentando che il GIP di Vallo della Lucania ha erroneamente rigettato, con ordinanza resa all'udienza camerale del 24/05/2024, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dall'imputato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, ritenendo ostativa all'ammissione al rito speciale, in contrasto con il consolidato insegnamento di legittimità, la pena massima prevista per la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., non menzionata all'interno dell'elenco tassativo dei reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta, altresì, che nell'udienza fissata per la discussione dell'abbreviato (richiesto, in subordine, rispetto alla sospensione con messa alla prova), aveva reiterato la richiesta ex art. 464 bis cod. proc. pen., sollecitando la revoca della precedente ordinanza di rigetto, lamentando la mancanza di qualsivoglia motivazione sul punto.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, comma 1 n. 6), 62 bis, 624 bis, comma 4, cod. pen., nonché 125, comma 3, 545 e 546 cod. proc. pen.

Si lamenta, invero, che nonostante l'espressa indicazione nel dispositivo della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n. 6, cod. pen., il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha ommesso qualsiasi motivazione sul punto nella decisione oggetto d'impugnativa, laddove non vi è alcun riferimento



all'avvenuta offerta risarcitoria (ritualmente documentata), ed ha erroneamente, in violazione del chiaro disposto di cui all'art. 624 bis, comma 4, cod. pen. (che vieta operazioni di bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen.), operato un giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate e le attenuanti riconosciute, pervenendo, così, ad un trattamento sanzionatorio più severo (non essendo state, in concreto, operate le diminuzioni correlate a tali attenuanti).

Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, comma 1 n. 5, cod. pen.

Si assume, invero, che il giudice di primo grado ha giustificato la sussistenza della suddetta aggravante con motivazione apparente e illogica, incorrendo anche nel vizio del travisamento della prova, avendo fatto generico riferimento alle circostanze di tempo del fatto (orario serale di un giorno, erroneamente ritenuto festivo) ed all'assenza del proprietario, senza alcuna valutazione della concreta incidenza di tali fattori sulla capacità di reazione della vittima e della consapevole strumentalizzazione di essi da parte dell'autore del reato.

Chiede, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

2.3. In data 3/10/2025 il difensore ha depositato memoria di replica, in cui ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

3. Il P.G. presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1 La prima considerazione da fare attiene all'interesse del ricorrente a proporre ricorso per cassazione per ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova a fronte di una pronuncia di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 545 bis cod. proc. pen., giacché la facoltà di attivare i procedimenti di impugnazione è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv.202269).



La scelta della soluzione non può che prendere le mosse dalle differenze tra i due istituti, soprattutto sul piano degli effetti sostanziali e processuali.

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 67 del 2014 che ha disciplinato gli aspetti sostanziali introducendo gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater cod. pen., mentre gli aspetti processuali sono stati regolati dagli artt. 464-bis e ss. cod. proc. pen. Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", l'ha poi ridelineato, ampliandone, in un'ottica di razionalizzazione e deflazione del carico giudiziario, oltre che di identificazione della pena quale strumento di rieducazione e non solo retribuzione, l'ambito di applicazione.

Da un punto di vista sostanziale esso si configura come causa di estinzione del reato, da un punto di vista processuale come procedimento speciale, come confermato dalla collocazione delle norme che lo disciplinano (capo I del titolo VI cod. pen. dedicato alle cause di estinzione del reato – libro VI cod. proc. pen. dedicato ai procedimenti speciali).

Sotto il profilo processuale, esso si caratterizza per l'assenza di una condanna e di una attribuzione di colpevolezza: sulla base di una ipotesi di reato formulata nei confronti dell'imputato che lo richieda, in assenza di un formale accertamento di responsabilità, è disposto un trattamento alternativo alla pena, che sarebbe stata applicata nel caso di condanna. Il trattamento alternativo programmato non è pena eseguibile coattivamente, ma un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni impartite, da parte dell'imputato; a differenza delle prescrizioni penitenziarie, la cui inosservanza comporta conseguenze sul piano penale e/o trattamentale, la sua infrazione non è causa di aggravii di pena e/o revoca di benefici, ma della ripresa del corso ordinario del procedimento.

Sul piano sostanziale, l'esito positivo della messa alla prova, comporta l'estinzione del reato, con conseguente cessazione della punibilità e di tutti gli effetti penali, tra i quali, per citare quelli più incisivi, di ostare alla configurabilità della recidiva e di non costituire ostacolo alla concessione di una futura sospensione condizionale della pena.

Ben diversa è la categoria delle sanzioni sostitutive, che attengono evidentemente al trattamento sanzionatorio, e che, nella nuova disciplina introdotta dalla cd. riforma Cartabia, perseguono soprattutto l'obiettivo, nel solco dei principi dettati dall'art. 27 Cost., di scongiurare il rischio che brevi periodi di detenzione possano pregiudicare il fine rieducativo della pena e il reinserimento sociale del condannato.



Esse presuppongono un accertamento di responsabilità e, in caso di mancata esecuzione ovvero in presenza di gravi e reiterate violazioni, comportano il ripristino della pena detentiva sostituita. Non comportando l'estinzione del reato, la sentenza di condanna assume rilevanza ai fini della successiva contestazione della recidiva e può costituire ostacolo alla concessione di una futura sospensione condizionale della pena.

Non ha rilievo minore, inoltre, la differenza delle due misure in termini di durata: il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita (art. 57 l. 24 novembre 1981 n. 689) – e, quindi, nel caso in esame, anni 2 e mesi 8 –, mentre, a norma dell'art. 464 quater, cod. proc. pen., la durata della sospensione, quando si procede per reati (come quello contestato al ricorrente), per i quali è prevista la pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, non può essere superiore a due anni.

Profondamente diversa, in coerenza con le peculiarità strutturali dei due istituti, è la disciplina prevista in tema di iscrizioni nel casellario giudiziale.

Per la sospensione del procedimento con messa alla prova, gli artt. 24, 25 e 28 d.P.R. n. 313 del 2002, nel testo introdotto dal d. lgs. n. 122 del 2018, escludono la menzione dei provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova e delle sentenze che dichiara estinto il reato per esito positivo della prova nei certificati, rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione: sul punto era intervenuta anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 231/2018, nel dichiarare la illegittimità degli artt. 24 e 25, nella formulazione precedente alla riforma, aveva osservato che «la menzione nel certificato finisce per contraddire la ragion d'essere della dichiarazione di estinzione del reato (con cui si chiude il processo se la prova è positiva), che è l'esclusione di qualunque effetto pregiudizievole, anche in termini di reputazione, a carico dell'imputato».

Viceversa, le sanzioni sostitutive, proprio perché presuppongono un accertamento di responsabilità, non compaiono tra i casi di esclusione previsti dall'art. 24 d.P.R. n. 313/2022.

Su tali premesse, non par dubbio che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia più favorevole sul piano sostanziale e processuale, e che tanto consenta di ritenere certamente sussistente l'interesse all'impugnazione del ricorrente, stante l'evidente idoneità del provvedimento giudiziale in esame a produrre la lesione concreta della sua sfera giuridica.

1.2. Venendo all'esame della doglianza, deve premettersi che il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha negato all'imputato l'applicabilità dell'istituto della messa alla prova per il delitto ex art 624 bis cod. pen., ritenendo che il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie incriminatrice in oggetto fosse superiore



ai limiti di legge e che la stessa non rientrasse nel novero dei reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.

1.3. In ordine a tale profilo questo Collegio intende far proprio e ribadire l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte di cassazione (vd. da ultimo, Sez. 4, n. 4926 del 05/02/2024 e Sez. 5, n. 31757 del 17/05/2023, che hanno confermato l'orientamento espresso da Sez. 5, n. 37251 del 16/06/2022 e da Sez. 5, n. 43958 del 12/05/2017, Rv. 271610), secondo il quale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624 bis cod. pen. rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova, dal momento che questo è applicabile, secondo la chiara dizione dell'art. 168-bis cod. pen. ai delitti indicati nel comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. sulla citazione diretta a giudizio, tra i quali è certamente da ricomprendere il delitto contestato.

Si è osservato, invero, con argomentazioni ampiamente condivisibili, che la rilevata assenza di coordinamento, quanto all'art. 624 bis cod. pen., tra la norma sostanziale di cui all'art. 168 bis cod. pen. e la preesistente disposizione processuale di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., deve essere colmata attraverso un'interpretazione che tenga conto delle diverse epoche in cui le regole in gioco sono state emanate e del criterio sistematico, nonché del principio del *favor rei*, cui è evidentemente ispirato l'istituto. Si è così evidenziato che il legislatore del 2014, nel definire la tipologia dei reati risolvibili con la procedura in esame tramite il criterio della citazione diretta a giudizio, ha evidentemente tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale, che ritiene questo il modo corretto di esercizio dell'azione penale da parte del P.M. per le fattispecie di reato previste dall'art. 624 bis cod. pen. ed ha, quindi, inteso includerle tra quelli per cui si applica la messa alla prova. Si è, poi, valorizzato il criterio di interpretazione storico-sistematico sottolineando il fatto che la suddetta norma incriminatrice ha assorbito le precedenti fattispecie di furto in abitazione e di furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, previste dagli artt. 624, 625, comma 1, numeri 1) e 4), cod. pen, e tali ultime figure delittuose erano tra quelle per le quali era contemplata la citazione diretta a giudizio, dovendo, così, presumersi che la volontà del Legislatore del 2001 fosse stata quella di immaginare per la nuova figura di delitto, assorbente delle due precedenti, la stessa regola di esercizio dell'azione penale da parte del P.M. Né deve trascurarsi che, a norma dell'art. 168 ter cod. pen., l'esito positivo della prova estingue il reato, derivandone, in coerenza con la finalità deflattiva del numero dei processi pendenti, un oggettivo effetto riduttivo degli stessi.

1.3. Le considerazioni suesposte, in conclusione, consigliano un'interpretazione diversa da quella adottata nel provvedimento impugnato - nel rispetto dei canoni



generali di interpretazione della legge - delle ipotesi per cui è praticabile la messa alla prova e la fattispecie ex art 624 bis cod. pen. deve considerarsi compresa nel catalogo di quelle per le quali è ammessa la procedura di sospensione del processo per messa alla prova, in ragione del combinato disposto degli artt. 168 bis cod. pen. e 550, comma 2, cod. proc. pen.

2. L'erronea statuizione di diritto, contenuta nella motivazione dell'ordinanza di rigetto, comporta l'accoglimento del primo motivo di ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania, Ufficio GIP, diversa persona fisica, per l'ulteriore corso.

3. L'accoglimento del primo motivo, assorbe le ulteriori doglianze avanzate.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania, ufficio GIP, diversa persona fisica, per l'ulteriore corso.

Così deciso, il 06/11/2025

Il Consigliere estensore
Daniela Fallarino

Il Presidente
Andrea Montagni

